



Stefano Adalvini

COMUNE DI BORDOLANO
Provincia di Cremona

**Regolamento per l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori
secondo DGR 31 luglio 2019 n. XI/2063 "Determinazione
in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e
permanenza nei SAT
di cui al comma 13 dell'art. 23 della Legge Regionale
16/2016**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione dei Servizi Abitativi transitori (SAT) di cui all'art. 23 comma 13 della Legge 16/2016 di Regione Lombardia in attuazione della Delibera di Giunta regionale del 31 luglio 2019 n. XI/2063 e con riferimento al Regolamento Regionale n. 4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici".

Sono considerati SAT le unità abitative temporanee, escluse, per il solo periodo di utilizzo, dalla disciplina dei Servizi Abitativi Pubblici assegnate a nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 Regolamento Regionale n. 4/2017 per una durata massima di 12 mesi rinnovabili, con provvedimento motivato, una sola volta per un periodo non superiore a 12 mesi.

Art. 2 – Programmazione e Gestione dei SAT

La programmazione dei servizi abitativi transitori si articola su due livelli temporali di programmazione: il Piano Annuale ed il Piano Triennale dell'Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali.

Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r.16/2016.

Il piano annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici quantifica il numero delle unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r.16/2016.

Gli enti proprietari - Comuni ed ALER - programmano le unità abitative da destinare temporaneamente a servizi abitativi transitori, individuandole nell'ambito del proprio patrimonio tra le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali o altra locazione ad uso abitativo.

I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.

Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici.

L'obbligo di comunicazione alla Giunta regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel piano annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici.

Il limite del 10 per cento di cui all'articolo 23, comma 13, si riferisce al numero massimo di unità abitative che possono essere complessivamente destinate a servizi abitativi transitori.

Il calcolo di questo valore massimo è effettuato con riferimento alle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici complessivamente possedute a titolo di proprietà alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2016 (luglio 2016).

Al fine di garantire la continuità nel tempo della disponibilità di unità abitative da destinare a servizi abitativi transitori, le unità abitative da destinare annualmente a tale servizio non devono eccedere la soglia del:

- 25% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno localizzati nei territori dei comuni classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della disciplina regionale;
- 10% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno localizzati nei restanti territori comunali;

A decorrere dal piano annuale per il 2022, in ciascun piano, sono stabilite, per ogni comune, il numero di unità abitative che gli enti proprietari – Comuni ed ALER - destinano a servizi abitativi transitori con riferimento alle unità abitative che per ciascun ente si renderanno disponibili nel corso dell'anno.

A seguito dell'approvazione del piano annuale dell'offerta abitativa, l'ALER segnala al comune l'identificazione delle unità abitative da assegnare e la durata della messa a disposizione delle stesse.

La gestione delle unità abitative assegnate è in capo a ciascun ente proprietario che stipula il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del servizio abitativo transitorio.

Per la gestione dei servizi abitativi transitori nelle unità abitative di proprietà comunale o di altro ente pubblico o privato convenzionato con il comune, i comuni possono avvalersi dell'ALER territorialmente competente, ovvero, di operatori sociali qualificati selezionati attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa, nelle more dell'adozione del regolamento regionale sull'accreditamento di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 16/2016.

Le unità abitative non più destinate a servizi abitativi transitori riprendono automaticamente la loro originaria destinazione: a servizio abitativo pubblico, sociale o altra locazione ad uso abitativo.

Entro 30 giorni dalla cessazione del servizio abitativo transitorio, trami l'ente gestore, viene aggiornata l'anagrafe regionale del patrimonio. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

Art. 3 – Individuazione dei beneficiari e requisiti per l'assegnazione dei SAT

La Legge Regionale individua due categorie di soggetti destinatari dei SAT. Alla prima categoria appartengono i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili; alla seconda categoria appartengono invece i nuclei familiari in situazione di grave emergenza abitativa. In entrambi i casi si tratta di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata.

- nuclei familiari che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
- nuclei familiari che hanno rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- nuclei familiari che hanno rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- nuclei familiari che devono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole
- nuclei familiari che hanno rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato emesso nei sei mesi precedenti la data della presentazione della

domanda per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

- nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di un'urgente sistemazione abitativa.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed al momento dell'assegnazione.

Possono presentare domanda esclusivamente i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici" di seguito richiamati:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea;
- stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo),
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

Numero componenti maggiorenni	solo	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona		1	22.000,00
2 persone		2	23.850,00
3 persone		2,04	26.200,00
4 persone		2,46	28.300,00
5 persone		2,85	30.250,00
6 persone		3,2	32.000,00

- assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

- assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della L. R. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

4 – Presentazione della domanda e Assegnazione dei SAT

Ai sensi della normativa regionale, il Comune individua e nomina un Responsabile del Procedimento, che esprime parere non vincolante rispetto alle domande pervenute.

Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del Responsabile del Procedimento contenente i seguenti elementi minimi obbligatori:

- motivazione dell'assegnazione;
- dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare;
- dati relativi all'unità abitativa assegnata;
- importo mensile del canone applicato;
- data di decorrenza del servizio abitativo transitorio;
- data di termine del servizio abitativo transitorio;

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo di assegnazione.

Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua

comunicazione. L'ente si esprime con decisione motivata nei successivi 30 giorni.

Le domande di assegnazione del SAT da parte dei nuclei familiari aventi diritto devono essere presentate solo in modalità cartacea presso il Comune di residenza del nucleo richiedente in qualsiasi momento dell'anno e sono redatte su un apposito modello di domanda.

Le domande presentate sono valutate in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti.

Le assegnazioni annualmente avvengono entro la soglia delle percentuali indicate dal precedente punto 2 .

L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

L'assegnazione del SAT e la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un Patto di Servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai Servizi Comunali finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale.

L'assegnatario, altresì, si impegna a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP (Servizi Abitativi Pubblici).

L'assegnazione ha carattere temporaneo della durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di locazione ed è rinnovabile con specifico provvedimento motivato, da adottarsi nei 60 giorni precedenti la scadenza, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

I nuclei familiari beneficiari di assegnazione di alloggio SAT possono permanere nell'alloggio per un periodo massimo di 24 mesi.

L'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai servizi comunali, personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per un alloggio SAP dal primo avviso pubblico disponibile e a non rinunciare ad un'eventuale assegnazione.

Ai SAT si applicano le procedure previste dalla L.R. 16/2016 e dal Regolamento Regionale n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza dell'assegnazione.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di assegnazione si provvede alla compilazione del modulo informativo pubblicato sulla piattaforma informatica regionale.

5 - Criteri per l'assegnazione dei SAT

L'assegnazione verrà disposta sulla base di un punteggio di priorità, da attribuirsi secondo i criteri sotto indicati:

A) CONDIZIONE PRINCIPALE DI URGENZA

- perdita dell'alloggio a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso **50 punti**
- necessità di urgente sistemazione abitativa per mancanza di alloggio (come documentato da relazione dell'Assistente Sociale) **30 punti**
- intervenuta perdita dell'alloggio a seguito di avvenuta esecuzione di provvedimento esecutivo di sfratto o di decreto di trasferimento del bene pignorato **25 punti**
- prossima perdita dell'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di decreto di trasferimento del bene pignorato **20 punti**

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro (si considera la condizione che dà diritto al valore più alto).

B) CARATTERISTICHE SOCIALI DEL NUCLEO FAMILIARE

famiglia con un minore	5 punti
famiglia con 2 minori	10 punti
famiglia con 3 o più minori	15 punti
persona sola	5 punti
persona sola anziana o famiglia di soli soggetti anziani (di età maggiore di 65 anni)	10 punti
persona sola con riconoscimento di invalidità civile superiore al 66%	15 punti
persona sola con presenza di minori	20 punti
famiglia con uno o più anziani (di età maggiore di 65 anni)	5 punti
famiglia con uno o più componenti anziani (di età maggiore di 65 anni) e uno o più componenti minori	8 punti
- famiglia con uno, tutti o più componenti con riconoscimento di invalidità civile superiore al 66%	10 punti
a cui si aggiungono ulteriori punti in presenza di:	10 punti
1 minore o più minori	10 punti
1 anziano o più di età maggiore di 65 anni)	5 punti

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro (si considera la condizione che dà diritto al valore più alto).

Nel caso ricorrano più requisiti aggiuntivi si considera il punteggio più rilevante.

C) CAPACITA' ECONOMICA

punti da 1 a 20 calcolati secondo la seguente formula:

20 – [ISEE richiedente: (ISEE massimo pari a € 16.000,00: 19)]

D) PERIODO DI RESIDENZA NEL COMUNE

fino a 2 anni	1 punto
da 2 a 4 anni	2 punti
da 4 a 7 anni	4 punti
da 7 a 10 anni	5 punti
maggiore di 10 anni	8 punti

In caso di parità di punteggio complessivo la precedenza verrà determinata in base all'ordine di presentazione della domanda dato dal protocollo di acquisizione.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal vigente regolamento, si applicano le procedure previste dalla Legge regionale n. 16/2016 e dal regolamento regionale n. 4/2017.



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Via Maggiore, 16

26020BordolanoCR

AI COMUNE DI BORDOLANO

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO

__ I __ sottoscritt _____ nat ____ a _____

il _____ codice fiscale _____ telefono _____

residente in Via _____ Comune _____ Prov. _____

__ Email _____ PEC _____

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi pubblici comunque denominati;
- b) Residenza anagrafica nel Comune di Bordolano alla data di presentazione della domanda;
- c) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento (ISEE ordinario), non superiore ad euro 16.000,00 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 1. Per nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 2. Per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]);Prospetto esemplificativo



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Via Maggiore, 16

26020BordolanoCR

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. Per i beni immobili situati in paesi non appartenenti all'Unione Europea si farà riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicanti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella);

Superficie utile mq (superficie calpestabile esclusa superficie accessoria)	Componenti nucleo familiare
45	1-2
60	3-4
75	5-6
95	7 o più

- e) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) Assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) Assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'art. 22, ca. 3, della L.R. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) Assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Via Maggiore, 16

26020BordolanoCR

territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui ai punti precedenti sono posseduti, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i) anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

Dichiara che propria la CONDIZIONE ABITATIVA è la seguente (barrare la/le caselle interessate):

- Nucleo familiare che debba forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abita a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30/03/2016, nel pagamento del canone di locazione;
- Nucleo familiare che debba forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abita a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole, accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30/03/2016;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio in cui abitava nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30/03/2016, nel pagamento del canone di locazione e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio in cui abitava nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitava, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole, accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30/03/2016 e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiare privo di alloggio che necessita di urgente sistemazione abitativa;

Dichiara di essere consapevole che

- ✓ Il Servizio Abitativo Transitorio (di seguito SAT) ha una durata di dodici mesi, salvo motivato rinnovo ai sensi della Legge Regionale n. 16/2016 e ss.mm.ii. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo dell'assegnazione;
- ✓ Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ✓ La domanda viene valutata in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate; - Per la determinazione del canone di locazione l'Ente Gestore utilizza la modalità di calcolo prevista per gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico (di seguito SAP);



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Via Maggiore, 16

26020BordolanoCR

- ✓ L'abbinamento delle unità abitative del SAT può prescindere dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, nel rispetto comunque del Regolamento Locale di Igiene. Tutte le unità immobiliari sono locate NON ammobiliate;
- ✓ Il possesso dei requisiti previsti Legge Regionale n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 deve permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- ✓ Al SAT si applicano le procedure previste dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza. La permanenza nell'alloggio del SAT senza averne titolo comporta inoltre l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'art. 22, comma 3 della L.R. n. 16/2016.

DICHIARA inoltre di essere consapevole che l'accesso al SAT con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata, pena la perdita del diritto al beneficio, alla sottoscrizione di un PATTO DI SERVIZIO con cui l'assegnatario si impegna a partecipare ad un Progetto di Inclusione proposto dai servizi comunali, in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzato al recupero dell'autonomia abitativa, economica e sociale.

Il sottoscritto _____, in nome e per conto del proprio nucleo familiare, si impegna a presentare domanda per un alloggio SAP al primo avviso pubblico disponibile e a non rinunciare ad un'eventuale assegnazione.

Bordolano li _____

Firma _____

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art.74 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia....Omissis"... "Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.73).



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Via Maggiore, 16

26020BordolanoCR

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO

1. **DOCUMENTO DI IDENTITÀ' IN CORSO DI VALIDITA' DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE**
2. **PER I CITTADINI NON COMUNITARI: PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE** (per il richiedente in possesso esclusivamente di permesso di soggiorno lo stesso deve avere validità almeno biennale)
3. **PER IL RICHIEDENTE NON COMUNITARIO IN POSSESSO ESCLUSIVAMENTE DI PERMESSO DI SOGGIORNO ALMENO BIENNALE: CONTRATTO DI LAVORO IN ESSERE**
4. **ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'** ai sensi della normativa vigente
5. **NUCLEO FAMILIARE PRIVO DI ALLOGGIO:**
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI ALLOGGIO E LA NECESSITA' DI URGENTE SISTEMAZIONE ABITATIVA (a titolo di esempio: sfratto esecutivo, risoluzione del contratto di locazione, alloggio inagibile, etc.)
6. **SFRATTO ESECUTIVO (verificare i casi specifici)**
 - COPIA DEL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE O SFRATTO PER MOROSITÀ' INCOLPEVOLE E DI TUTTI I DOCUMENTI CONSEGUENTI (a titolo di esempio: copia dell'ordinanza di sgombero, copia degli accessi degli ufficiali giudiziari, copia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa e di tutte le comunicazioni ufficiali inerenti)
 - COPIA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO DEL BENE PIGNORATO PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO E/O DELLE SPESE CONDOMINIALI A SEGUITO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE E DI TUTTI I DOCUMENTI CONSEGUENTI (a titolo di esempio: copia dell'ordinanza di sgombero, copia degli accessi degli ufficiali giudiziari, copia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa e di tutte le comunicazioni ufficiali inerenti)
 - COPIA DEL VERBALE DI CONVALIDA DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DELLO SFRATTO NON SUPERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - CERTIFICATO/VERBALE DI INAGIBILITA' DOVUTA AD EVENTO CALAMITOSO RELATIVA ALL'ALLOGGIO IN CUI RISIEDEVA IL NUCLEO FAMILIARE, RILASCIATO DA ORGANISMO TECNICAMENTE COMPETENTE
7. **CONDIZIONE DI INVALIDITA'/DISABILITA (relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare che si trovano in tale condizione)**
VERBALE DI INVALIDITÀ' IN CORSO DI VALIDITA' RILASCIATO DALL'A.T.S. O DALL'INPS INDICANTE LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ' RICONOSCIUTA E SE DEL CASO INDICATE IL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI INDENNITÀ' (a titolo di esempio: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, altro)
8. **SEPARAZIONE O DIVORZIO (verificare il caso specifico)**
OMOLOGA O VERBALE DI UDIENZA DEL TRIBUNALE CON SPECIFICATO L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI FIGLI, L'EVENTUALE DESTINAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ED I RAPPORTI ECONOMICI E DI MANTENIMENTO CONCORDATO